

DATA	PROT. N.	ORGANO
28-2-08	1	COMITATO DI GESTIONE C.C.I.



CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
COMITATO DI GESTIONE

Riformulazione del capo X° "sistema sanzionatorio" del Regolamento di esecuzione (artt.26 e 26bis) approvato con D.M. del 27 settembre 2002.

IL COMITATO DI GESTIONE DEL
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
nella seduta del 28 febbraio 2008

visto il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 , in particolare il Capo IV concernente le disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni;

visti gli artt. 18 del citato Decreto Legislativo in materia di obblighi e diritti degli utenti del C.C.I. e 20 relativo all'applicazione delle sanzioni;

visto il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2002, con il quale é stato approvato, ai sensi dell'art. 22 del citato Decreto Legislativo, il Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordino dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni;

vista la delibera n. 2 del 30 maggio 2007 con la quale il Comitato ha proposto la modifica dell'art. 26 di detto Regolamento;

vista la nota di risposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell' 8 ottobre 2007 e preso atto delle indicazioni ivi contenute;

ritenuto di recepire le direttive ministeriali al riguardo, con la rivisitazione del capo X del regolamento di esecuzione;

esaminata la relazione del Dirigente dell' 11 dicembre 2007,

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di modifica del capo X del regolamento di esecuzione relativo al sistema sanzionatorio parte integrante della presente delibera che dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro per la prescritta approvazione.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

(dott.ssa Teresa GIUFFRÀ)

IL PRESIDENTE

(prof. Aurelio CANDIAN)

DATA	PROT. N.	ORGANO
28-2-08	1	COMITATO DI GESTIONE C.C.I.

L'art. 26 del Regolamento di Esecuzione è interamente sostituito dal seguente:

L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18 comma 1 del presente decreto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa regolamentata, per quanto non diversamente previsto, dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La sanzione amministrativa è fissata in euro 25 ed è maggiorata del 10% in ogni caso di reiterazione; l'applicazione della reiterazione segue i principi base di cui all'art. 8-bis della Legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità operative fissate, con delibera, dal Comitato di Gestione.

Il Comitato di gestione, con propria delibera, accerta e commina le sanzioni sulla base della segnalazione dei casi di inadempienza effettuata dal dirigente del Casellario.

Entro 90 giorni dalla data di accertamento delle violazioni, il dirigente del Casellario, notifica le inadempienze rilevate e richiede l'importo delle sanzioni comminate, maggiorate delle spese di notifica.

Gli Uffici del Casellario per la notifica della contestazione si avvalgono delle modalità procedurali e della modulistica già in uso in INAIL, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.

Ai proventi derivanti dalla comminazione di dette sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 197 del T.U. 1124/65 e successive modificazioni e integrazioni.

Dopo l'art. 26 è introdotto il seguente art.:

Art.26-bis

Procedimento sanzionatorio

Gli Uffici del Casellario provvedono a rilevare, attraverso le tecnologie informatiche, le trasmissioni soggette a sanzione in quanto pervenute fuori dai termini fissati dal Comitato.

Le liste delle inadempienze segnalate dal Dirigente al Comitato costituiscono il presupposto tecnico che consente al Comitato stesso di effettuare l'accertamento.

La lista di accertamento delle infrazioni deliberata dal Comitato costituisce processo verbale.

Tale processo verbale deve contenere l'individuazione dell'importo da richiedere all'utente.

Il modulo di richiesta della sanzione, uguale a quello già in uso in INAIL, deve contenere tutti gli elementi per consentire al destinatario di formulare eventuale opposizione al Ministero del Lavoro e, in caso di reiterazione, deve contenere anche il riferimento alla precedente violazione accertata.

E' applicabile la procedura di conciliazione prevista dall'art. 16 della Legge n. 689/81 con estinzione del procedimento mediante il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, di 1/3 della sanzione.

In applicazione dell'art. 18 della legge 689/81, entro 30 giorni dalla data della notificazione delle violazioni, gli interessati possono richiedere di essere ascoltati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma e possono far pervenire a quest'ultima scritti difensivi e documenti.

Trascorsi 60 giorni dalla data di notifica senza che sia stato effettuato il pagamento il Casellario provvede ad inviare il Rapporto alla Direzione Provinciale del Lavoro in conformità agli artt 17 e 18 della Legge 689/81.

Le sanzioni sono contabilizzate dall'INAIL, che provvederà, successivamente, a versare le somme incassate per sanzioni, al Fondo speciale di cui all'art. 197 DPR n.1124 del 1965.